



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ordinanza del Sindaco

ex art.54 TUELL

Proposta n. STAFSIND 6506/2021

Ordinanza. n. 157 del 24/12/2021

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE

II SINDACO

Premesso

che la legge 125/2008 ha modificato l'art.54 del d.lgs n.257/200 circa le attribuzioni del Sindaco in materia di servizi di competenza statale, specificando che con Decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche in relazione alla sicurezza urbana e alla incolumità pubblica e che il Ministero dell'Interno, con proprio Decreto del 05/08/2008 ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana e per gestire attività di prevenzione e contrasto anche in quelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;

che è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare, durante le festività concomitanti con il Natale e il Capodanno, con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere e che, annualmente, a livello nazionale, si verificano infortuni, anche di grave entità, causati alle persone dall'utilizzo di similari prodotti;

che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità non solo in chi li maneggia ma anche per chi ne venisse colpito fortuitamente;

che l'esplosione di tali prodotti, pur se rientranti nell'ambito delle tradizioni consolidate, si rileva dannosa sotto il profilo del benessere fisico, provoca situazioni di stress nelle persone più fragili, ai soggetti cardiopatici, agli animali domestici e, in buona sostanza, a tutti coloro che vivono l'ambiente urbano;

che pur se in maniera ridotta e in misura minore il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre effetto luminoso senza dar luogo a detonazione, allorché gli stessi sono utilizzati in ambienti chiusi e affollati;

Dato atto che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi e lo scoppio di mortaretto nonché il lancio di razzi è stato causa di disagi e lamentele rappresentate da molti cittadini soprattutto per l'uso incontrollato e, spesso, in violazione delle norme in materia di sicurezza;

Rilevato che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita ed in particolare il dispositivo di cui all'art. 703 C.P. nonché l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

Ritenuto pertanto necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;

Viste:

la Legge n. 689/1981;

la Legge n. 125/2008 e le Legge n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05/08/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

Preso atto anche di quanto previsto dal DPCM del 03/12/2020 in tema di divieti di svolgimento di eventi e manifestazioni pubbliche e private;

Ritenuto per quanto su esposto, di dover adottare, prescindendo dalle norme penali e quelle contenute nel TULPS che comunque sono vigenti ed applicabili al netto dei provvedimenti contingibili ed urgenti idonei a tutelare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti che con il presente provvedimento si intendono garantire;

Dato atto che copia della presente è stata trasmessa alla Prefettura in via preventiva ed è stato acquisito parere favorevole sulla stessa

ORDINA

Dal 24 al 25 dicembre 2021 compreso e dal 31 dicembre 2021 al 1 gennaio 2022 compreso, il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari.

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis 1 del D.Lgs. n. 267/2000. Qualora la stessa violazione sia stata connessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, co. 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, 5^o comma, della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

Dare atto che ai sensi dell'art. 703 del C.P. *"Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese."*, prescrizioni confermate nell'ambito del TULPS.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line e con standard di immediata visibilità dandone, inoltre, massima diffusione attraverso il sito internet dell'Amministrazione Comunale.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a:

- Prefettura
- Comando Polizia Municipale
- Questura
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Trapani, li 24/12/2021

IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO
SCARINGI RITA



IL SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 24/12/2021